

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 19

Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.

(GU n.15 del 15-4-2017)

Capo I

Disposizioni in materia di enti locali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43-S1 del 27 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Al secondo periodo del comma 9 dell'art. 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole «qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6».

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23

1. L'art. 15 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) e' abrogato.

Capo II

Disposizioni in materia di sport e turismo

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33

1. Al comma 6-bis dell'art. 3 legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») dopo le parole «salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche» sono inserite le seguenti «e del territorio».

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di

risalita e dell'offerta turistica) e' sostituito dal seguente:

«3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficolta' come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non puo' superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficolta', segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non puo' superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media e' superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media e' superiore al 20 per cento.».

2. Dopo il comma 3 della legge regionale n. 2/2009 e' inserito il seguente:

«3-bis. E' facolta' del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficolta', quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.».

Art. 5

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) e' abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, e' consentita la denominazione "posto tappa"» se la struttura alberghiera e' situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in localita' servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 8.».

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2015, e' aggiunta la seguente:

«f-bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalita' di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarita' della relativa struttura ricettiva.».

4. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015 e' sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 3 della legge regionale n. 14/1995;

b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14);

c) l'art. 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 non trova piu' applicazione la legge regionale 14 luglio

1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.».

Art. 6
Modifiche all'art. 18 della legge regionale
11 luglio 2016, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente:

«2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.».

Capo III
Disposizioni in materia di montagna e foreste

Art. 7
Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

1. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole «attività agro-pastorale» sono inserite le seguenti: «svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati.».

2. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, le parole «di viabilità forestale in aree non servite» sono soppresse.

3. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, è aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.».

Art. 8
Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3

1. Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente:

«Capo III-bis - Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane.

Art. 11-bis (Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane). - 1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefoni, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.

Art. 11-ter (Compendio unico agricolo di montagna). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge 97/1994, il compendio unico e' costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'art. 11-quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 11-quater (Superficie minima indivisibile). - 1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non e' consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 11-ter.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile e' determinata nella misura di cinque ettari.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2014, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni degli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.».

Capo IV

Disposizioni in materia di usi civici

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) e' sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, e' concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2009 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali.».

Capo V Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 10 Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

1. Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non piu' strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), e' sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.

2. Al termine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi:

«La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprieta' dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.».

Capo VI Disposizioni in materia di enti istituiti o partecipati dalla regione

Art. 11
Disposizioni in merito alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
«Costituzione della societa' di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES - Piemonte»)

1. Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilita' delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Societa' di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).

Art. 12 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43

1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e' sostituita dalla seguente:

«i) affida incarichi a terzi per l'espletamento di attivita' strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 43/1991 sono abrogati.

Capo VII Disposizioni in materia di difesa civica

Art. 13
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) e' inserito il seguente:

«Art. 6-ter. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio). - 1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.

2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.».

Capo VIII Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 16 e alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

Art. 14
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicita' dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) le parole «iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale» sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 dopo la parola «pubblicazione» si aggiunge la parola «telematica».

3. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 e' abrogato.

Art. 15
Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) e' sostituito dal seguente:

«3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 sono abrogati.

Capo IX Disposizioni in materia di personale

Art. 16
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16

1. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonche' norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni

amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56») e' abrogato.

Capo X

Disposizioni in materia di uffici di supporto di direzione politica e
modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1

Art. 17

Ufficio di supporto di direzione politica

1. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non puo' eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole «e' possibile derogare il limite di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della legge regionale n. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e' possibile derogare il limite di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, della legge regionale n. 39/1998 e di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di deroga di cui al comma 2, non e' possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.».

Capo XI

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. L'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Controllo, monitoraggio e vigilanza). - 1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalita' dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con

provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilita' piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.

7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonche' la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilita' di cui all'art. 13 e' inserito nell'ambito del SIRT.

8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9. L'Agenzia della mobilita' piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalita' stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT e' pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.

11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, e' sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravita' dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalita' e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;

b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;

c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;

d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.

12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma

Capo XII Disposizioni in materia di pesca

Art. 20 Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), e' aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca). - 1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 «Immissioni» del capitolo 10 ed il paragrafo 4 «Immissioni» del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, art. 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.».

Capo XIII Disposizioni di sanita'

Art. 21 Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), prima delle parole «I titolari delle sale» sono aggiunte le seguenti: «I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'art. 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e».

Capo XIV Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la lettera d) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);
 - b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);
 - c) l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 23 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).